

L'oikos nelle leggi della polis. Il privato ateniese tra diritto e società

Stefano Ferrucci
Università di Siena
Dipartimento di Studi Classici
ferrucci@unisi.it

ABSTRACT

Greek society was based on the *oikos*, which included property, individuals, rites. Greek *poleis* showed great interest in regulating the most important moments of *oikos*' life by means of legal provisions. Athenian laws included a large number of rules on marriage, adultery, succession, and so forth, defining precisely rights and duties of the *kyrios* heading an *oikos*. However, law was meant to function together with social control: the Attic judicial procedure in trials gave a major role to popular juries, which controlled the concrete effectiveness of the laws.

1. Definizione e rappresentazione dell'oikos: una città fatta di case

L'organizzazione sociale della Grecia antica ruotava intorno alla caratteristica struttura di base dell'*oikos*. Si tratta di una struttura complessa, che accoglie al suo interno un insieme di elementi di natura diversa, che si ritrova uniformemente lungo tutto il percorso della storia greca, fin dall'epoca arcaica, che si applica, nei suoi caratteri fondamentali, a tutti i componenti della collettività, a prescindere dal loro *status* civico e dal livello sociale, e che caratterizza, sia pure in forme diverse, tanto le società aristocratiche quanto le democratiche.

I riferimenti più frequentemente citati per la definizione dell'*oikos* e il suo rapporto con la *polis* sono due.

Aristotele, all'inizio della *Politica*, poco dopo la celebre definizione dell'uomo come animale politico (*politikon zôon*), afferma: «ogni stato (*polis*) è composto di famiglie (*oikia*)», specificando che, a loro volta, le famiglie sono costruite intorno a tre rapporti umani fondamentali: padrone/schiavo, marito/moglie, padre/figli.¹ Il termine utilizzato da Aristotele, *oikia*, indica in greco la semplice casa, in genere nel senso più concreto di edificio nel quale si risiede, ma non è infrequente che assuma, come in questo caso, il valore più ampio di famiglia, individuata nel passo come nucleo della più estesa strutturazione della collettività nella *polis*. Tuttavia, il

¹ Arist., *Pol.* I 3, 1253b2-8, trad. Laurenti 1989, 8.

filosofo aggiunge poco oltre che «anche la proprietà (*ktêsis*) è parte delle case (*oikiai*)».² E qui certamente la nozione di famiglia non è più idonea a contenere l'insieme di elementi che compongono l'*oikia*. Le “case” che Aristotele ci presenta sono composite: l'unità alla base della collettività statale potenzialmente comprende al proprio interno un'ulteriore comunità, fatta di uomini e cose.

A integrazione del quadro aristotelico, si è soliti richiamare lo scambio di battute tra Socrate e Critobulo nei capitoli iniziali dell'*Economico* di Senofonte:³

SOCRATE: «Cosa dobbiamo dunque intendere per “casa” (*oikos*)? È lo stesso che “casa di abitazione” (*oikia*) o ne fanno parte anche i beni che si possiedono al di fuori della casa di abitazione?»

CRITOBULO: «A me sembra che tutto ciò che uno possiede faccia parte della “casa” (dell'*oikos*), anche se non si trova nemmeno nella stessa città del possessore».

Senofonte introduce una precisazione terminologica, distinguendo tra una nozione di casa più limitata, l'*oikia*, e una più ampia, l'*oikos*, che comprende l'insieme delle proprietà del suo titolare: tutto ciò che legittimamente appartiene al suo proprietario entra a far parte dell'*oikos*.

Il lessico greco non è del tutto rigoroso nell'uso di *oikia* e *oikos*, come dimostrano i due passi citati. In generale tuttavia vale la distinzione che troviamo in Senofonte: l'*oikia* è la casa, che per sineddoche può indicare anche la famiglia che vi abita e, più raramente, le proprietà familiari; l'*oikos* è un insieme che comprende casa, beni di proprietà e persone, per quanto, in singole occorrenze, possa assumere anche uno solo di questi significati.

La composizione di questa cellula costitutiva della società greca appare coerentemente precisata: una residenza, un gruppo umano che vi gravita intorno, definito da precise relazioni reciproche, un insieme di proprietà. È la definizione comunemente accolta dagli studi moderni e utilizzata come base di partenza per

² *Ibid.*, I 4, 1253b23, trad. Laurenti 1989, 9. È appena il caso di rilevare come Laurenti sia costretto ad adottare, a poche righe di distanza una traduzione diversa per lo stesso termine greco, prima famiglia, poi casa, a dimostrazione della caratteristica ambiguità, almeno per un moderno, che quel termine porta con sé.

³ Xen., *Oec.*, I 5, trad. Natali 1988, 55. Il dialogo tra i Critobulo e Socrate arriva poi a definire per i beni di proprietà una ulteriore distinzione, di carattere economico, legata al rapporto tra valore d'uso e valore di scambio (I 11), con esempi volutamente paradossali (anche i nemici, in quanto qualcosa che si possiede, farebbero parte dell'*oikos*, ma anche da loro si può trarre guadagno, ad esempio in guerra) per ampliare ulteriormente nel seguito gli argomenti in gioco del discorso. Tuttavia la definizione di partenza del dialogo è presentata come la più ovvia possibile: la risposta di Critobulo alla domanda di Socrate è in certo senso obbligata ed estremamente concreta, a prescindere dalle conseguenze che Socrate ne trae.

l'indagine sull'articolazione interna dell'*oikos*, così come sui suoi rapporti con la collettività della *polis*.⁴

Un ruolo centrale rivestivano nell'*oikos* anche gli aspetti religiosi, che secondo Fustel de Coulanges rappresentavano anzi il primo e più forte elemento unificatore del gruppo familiare.⁵ Una sintesi di tali elementi ha raggiunto Ugo Enrico Paoli nella sua definizione, insieme la più semplice e la più completa, di *oikos* come «organismo nel quale sono compresi cose, persone e riti»; una definizione che rappresenta ancora la più concreta descrizione di questa struttura del mondo greco, spesso impropriamente tradotta in italiano con 'famiglia'.⁶

Indicando la natura dell'*oikos* con il termine, quanto mai appropriato, di 'organismo', la definizione proposta da Paoli ne denuncia il carattere dinamico. Gli *oikoi* infatti si perpetuano nel tempo, attraverso la loro successione, e conoscono perciò un processo evolutivo che continuamente ne alimenta ma anche ne altera la fisionomia, determinando trasformazioni e deroghe rispetto a un modello ideale che pare essere utilizzato anche in senso normativo. Un fattore reso ancor più rilevante dal fatto che le nostre principali fonti, legislative da un lato, oratorie dall'altro, ci presentano il quadro della realtà dell'*oikos* nei termini della rappresentazione di un modello stabile e tradizionale, oscurandone spesso proprio gli aspetti dinamici.⁷ Nell'ambito delle rappresentazioni rientrano peraltro anche i passi che abbiamo citato in apertura, dall'*Economico* di Senofonte e dalla *Politica* di Aristotele, opere impegnate entrambe a definire l'*oikos* in relazione ad un 'buon uso' della sua amministrazione e gestione, connettendo strettamente il proprio discorso all'analisi della *oikonomia*: questi testi in realtà testimoniano, da prospettive assai diverse, la complessa trasformazione di un modello di *oikos* ordinato, autosufficiente, legato ad un'economia di sussistenza - ammesso che un *oikos* di questo tipo sia mai storicamente esistito.⁸ E non meno segnate nel senso

⁴ Per una definizione in tal senso dell'*oikos* si vedano ad es. Finley 1951, 40-42; Lacey 1968, 13-16; Humphreys 1983, 67; Todd 1993, 204; Pomeroy 1997, 20-23; Patterson 1998, 1-4, 97-101, che propone una meditata discussione critica sulla moderna bibliografia in proposito, pp. 5-43.

⁵ Fustel de Coulanges 1874, 31-41; cfr. per considerazioni analoghe, Brindesi 1961, 31.

⁶ Paoli 1961, 36; cfr. già Van Buren 1937, 2119-23. Contro l'identificazione dell'*oikos* con il nucleo familiare ristretto (padre, madre, figli, schiavi) si esprime Cox 1998, 132-35; ma ancora recentemente così intende Maffi 2005, 254 il riferimento alle *oikiai* nel passo aristotelico citato in apertura (*Pol.* I 3, 1253b2-8).

⁷ Cfr. Musti 1981, 113. Bisogna però aggiungere che le parti narrative (*diêgêseis*) presenti nelle orazioni giudiziarie relative a cause successorie, le più prodighe di informazioni sulla costituzione concreta dei patrimoni e sui rapporti tra le persone nell'*oikos*, finiscono spesso per recuperare almeno in parte l'idea di una realtà assai meno rigida rispetto alle rappresentazioni ideali di carattere spesso topico.

⁸ Si può aggiungere al novero delle definizioni di *oikos* all'interno di una trattazione sui caratteri della *oikonomia* anche l'*Economico* pseudo-aristotelico, che presenta nel primo libro definizioni in linea a quelle già riportate (I, 2, 1343a17: «parti della famiglia sono le persone e la proprietà»). Il tema si presenta, com'è evidente, carico di implicazioni ideologi-

di un frequentissimo riferimento a un modello idealizzato di *oikos* si rivelano le orazioni giudiziarie; anche in questo caso l'aspetto di rappresentazione si intreccia in modo complesso con i dati concreti della causa in discussione.

Dunque, siamo di fronte a una realtà che, antichissima nella cultura e nella società greca,⁹ si presenta tuttavia come tutt'altro che univoca. I contesti nei quali possiamo cogliere i tratti complessivi della struttura sono limitati: i poemi omerici, la Gortina del V secolo, grazie alle leggi registrate nella grande iscrizione, e naturalmente Atene. La posizione dominante delle testimonianze ateniesi è manifesta, per quantità e qualità delle informazioni. In tutti questi contesti, certo, l'*oikos* si riconnette alla sfera del privato, nelle definizioni di proprietà e nei rapporti tra le persone; ma altrettanto chiaramente si tratta di privati tra loro assai diversi e assai diversamente regolati dall'intervento della collettività statale.

La relazione tra *oikos* e *polis* assume una rilevanza particolare proprio ad Atene, nel quadro della democrazia, che ridefinisce le due sfere e il rapporto tra di esse in maniera originale, rispondendo da un lato alle nuove condizioni sociali ed economiche createsi già all'alba dell'epoca classica, dall'altro a un'esigenza di riconoscere principi che vanno affermandosi nel clima della nuova società democratica.¹⁰ Il dinamismo dell'*oikos* è infinitamente più nascosto nelle società aristocratiche, in particolare quelle doriche, quali Gortina e le 'sorelle' cretesi, ma soprattutto Sparta: qui l'ideale di immutabilità del *klâros*, del lotto di terra assegnato ad ogni Spartiata e trasmesso di padre in figlio, se nei fatti si dimostra impraticabile, opera con forza inesausta a livello di freno ideologico, solidale alla resistenza a ogni troppo marcata distinzione tra pubblico e privato, che qui si intrecciano e si confondono.¹¹

Gli elementi complessivi della struttura dell'*oikos* sono costanti, nella sua composizione come nella gerarchia dei ruoli e nelle funzioni principali: ma la distanza centrale tra le diverse realtà è data proprio dal modo in cui quei dati di partenza hanno interagito con le norme della collettività, creando un rapporto con la *polis* di complessa lettura.

Le forme di questo rapporto saranno qui analizzate per Atene e il diritto attico, che offre, come si è detto, il quadro più ampio di testimonianze, riferimenti legali, esemplificazioni.

che che guidano le rappresentazioni, con tratti di marcata idealizzazione: una sorta di bilanciamento tra tradizionalismo complessivo e innovazione tecnica nell'Iscomaco senofon-teo, l'autarchia familiare in Aristotele, in contrapposizione alla crematistica. Cfr. in generale sulle implicazioni dell'*oikonomia* Faraguna 1994.

⁹ Sulla presenza di *oikoi* aristocratici nei poemi omerici e sulla loro composizione cfr. Carrier 1996, 259-63.

¹⁰ Cfr. Musti 1985.

¹¹ Un salutare ridimensionamento di tale quadro della proprietà spartana in Hodkinson 2000; per l'organizzazione del 'diritto familiare' a Gortina cfr. Maffi 1997; Davies 2005, 317-22.

2. La gerarchia interna dell'oikos

Luoghi, cose, persone, riti sono definiti in base all'appartenenza a un *oikos*. L'elemento umano è quello dal quale conviene partire. Aristotele come si è visto vi distingue tre rapporti fondamentali: quello padronale, quello matrimoniale e quello paterno. Rapporti segnati da una chiara gerarchia, che non investe solo la dicotomia liberi/schiavi, ma segna ogni relazione interna alla famiglia. Marito, padrone e padre, al vertice della gerarchia, in realtà indicano tre funzioni diverse della stessa persona, il capo-famiglia, che assume in sé poteri e responsabilità rispetto agli altri componenti. In greco, egli è il *kyrios*, letteralmente il «signore», nel senso che esercita la propria signoria, da intendersi come pieno e legittimo controllo ma anche responsabilità e rappresentanza di fronte alla *polis*, su tutte le componenti dell'*oikos*. Le sue prerogative variano nei tre rapporti sopra citati, ferma restando, appunto, la costante responsabilità e il privilegio in relazione ai soggetti a lui legalmente subordinati. La sua posizione interessa direttamente anche la collettività statale cui appartiene: sono infatti i titolari di *oikoi* a costituire la cittadinanza. Le prerogative assegnate al *kyrios* sono esclusiva, ad Atene, del *politês*: avere la proprietà di terra e case, unirsi in legittime nozze con una donna ateniese e procreare figli che presentino i requisiti per accedere alla cittadinanza, se maschi, o trasmette ai propri figli tale requisito, se femmine. La figura del titolare dell'*oikos* rappresenta il tramite tra la sfera pubblica e politica e quella privata e domestica; le vicende interne alla sua famiglia sono sotto la sua diretta - e quasi sempre insindacabile - giurisdizione, a patto di rispettare i ruoli previsti, nell'organizzazione complessiva dell'*oikos*, per gli altri componenti sotto la sua tutela. La *polis* vigila ed eventualmente interviene a sanare violazioni del giusto ordine familiare, tutelando gli elementi più deboli, senza mai mettere in discussione i rapporti di forza interni: gli interventi sono sempre mirati a restituire la *facies* attesa alla struttura domestica. Una importante conseguenza ne deriva sul piano della definizione di appartenenza civica e politica alla *polis*: il cittadino è tale solo se proveniente da un *oikos* in linea con i requisiti richiesti alla sua definizione e privo di pendenze con lo Stato; d'altra parte solo il cittadino può a pieno titolo esercitare la sua *kyrieia* su cose e persone del suo *oikos*. Non che non esistessero strutture familiari anche al di fuori della cerchia dei cittadini, in particolare in una società composita quale quella ateniese, popolata di meteci, stranieri o a volte anche schiavi, almeno parzialmente svincolatisi dalla residenza padronale; ma di tali soggetti il diritto familiare attico di fatto si disinteressa, salvo che non entrino in contatto con un cittadino e sempre dalla prospettiva di quest'ultimo come soggetto di legge.

3. *La costruzione dell'oikos e la definizione del cittadino: il matrimonio*

L'atto costitutivo dell'*oikos* è il matrimonio e da questo punto di vista risulta certo singolare che tale atto non avesse un momento fondante da un punto di vista giuridico. La definizione di *iustae nuptiae* è centrale nella stessa definizione del cittadino: solo il figlio nato da genitori, entrambi cittadini (a partire dalla legge periclea sulla cittadinanza del 451/50) uniti in nozze legittime può vantare i requisiti necessari a certificare la sua condizione. Tuttavia, cosa rendesse le nozze pienamente legittime era difficile da determinare.

Le procedure matrimoniali sono ben note: il padre della nubenda, suo *kyrios*, la promette in sposa al futuro marito, attraverso l'*engyê*, il fidanzamento formale; poi, dopo averla dotata, la cede allo sposo (*ekdosis*), il quale organizza la cerimonia nuziale per i membri della fratria (la *gamêlia*) e introduce la sposa nella nuova casa e nel nuovo *oikos*, nel quale la coppia convive legittimamente (circostanza che il greco esprime con il verbo *synoikein*). Nessuno di questi momenti tuttavia rappresenta la sicura attestazione dell'avvenuto matrimonio secondo quanto prescrive la legge (*kata ton nomon*), come si può ricavare dalla difficoltà con cui, nelle orazioni giudiziarie, una parte cerca di dimostrare la legittimità delle nozze; Aristotele del resto osservava l'assenza in greco di un termine univoco per designare il rapporto matrimoniale.¹² L'argomentazione utilizzata dagli oratori è caratteristica a questo proposito: in assenza di uno strumento giuridico dirimente, la dimostrazione avviene affiancando prove relative ai diversi momenti, a suggerire che fosse proprio l'insieme delle procedure, dall'*engyê* alla *gamêlia*, a rappresentare complessivamente la formalizzazione compiuta dell'atto.¹³ Proprio le procedure matrimoniali permettono di cogliere un primo esempio del caratteristico rapporto tra l'*oikos* e la *polis*: da un lato, la definizione del cittadino passa attraverso la certificazione della legittimità dell'unione matrimoniale dalla quale discende (egli deve essere figlio di una donna *astê kai engyêtê*, cittadina ateniese legittimamente sposata), dall'altro proprio la condizione di sposa legittima (*engyêtê*, appunto, o più raramente *gametê*) sfugge a una rigorosa definizione giuridica e l'accertamento della sua posizione, se contestata, viene generalmente rimandata alla decisione sentenziale della giuria popolare del tribunale. La *polis* non elaborò cioè strumen-

¹² Aristotele, *Pol.*, I, 3, 1253b 9; sul matrimonio come "multifaced process" cfr. Patterson 1991, 48-49.

¹³ Cfr. per la *gamêlia* Isae. *de Pyrrh. hered.* [III] 73, 76; *de Cir. hered.* [VIII] 9, 18; Dem. *c. Eubul.* [LVII], 43, 69; contrari ad assegnare alla cerimonia alcun valore giuridico o a riconoscervi una presentazione ufficiale alla fratria dello sposo Harrison 1968, 7, Gould 1980, 40 ss.; Davies 1996, 620-26; Pomeroy 1997, 79-81; a ragione tuttavia Lambert 1993, 185 ne sottolinea l'importanza, al di là della veste più o meno istituzionalizzata, sul piano delle relazioni sociali. Sulla distinzione tra *engyê* ed *ekdosis* Paoli 1930, 264 ss.; Patterson 1991, 49; avvicinano i due atti, propabilmente oltre il lecito, Vêrilhac-Vial 1998, 244-45, riprendendo una vecchia tesi di Erdmann 1934, 233, per la confutazione della quale cfr. Harrison 1968, 6. L'uso di *ekdounai* in Isae. *de Pyrrh. hered.* [III] 8; *de Cir. hered.* [VIII] 8, 14, 29; [Dem.] *c. Boeot. II* [XL] 61; *c. Neaer.* [LIX], 8.

ti giuridici specifici che permettessero di dirimere chiaramente casi controversi o anche il semplice attacco alla condizione della donna nel suo *status* civico e in quello familiare, spesso intrecciati tra loro, lasciando che, in definitiva, fosse il contesto sociale a fornire gli appoggi più solidi per una difesa della sua posizione, attraverso la testimonianza di quanti, membri della fratria o del demo, volessero attestarne la condizione.

La centralità del matrimonio, nella costituzione di un *oikos*, è motivata anzitutto con la necessità di garantire la sopravvivenza della struttura attraverso la creazione di un erede titolato a subentrarvi alla morte del padre. Il figlio maschio ha una posizione privilegiata, poiché è appunto in grado di garantire tale condizione. Le figlie invece sono destinate a muoversi, ancora piuttosto giovani, verso il nuovo nucleo familiare con il marito, abbandonando la famiglia d'origine. Sul figlio maschio, il padre svolge la funzione di tutore - *kyrios* - fino alla raggiunta maggiore età, quando il giovane ha il diritto di formare un proprio nucleo o affiancare il genitore nella proprietà di quello d'origine.¹⁴ Rispetto alla figlia invece egli cessa di esercitare la tutela al momento del matrimonio di quest'ultima, quando tale ruolo passa nelle mani del marito. Tuttavia il padre mantiene la possibilità di verificare il buon andamento della vita coniugale della figlia anche in seguito, potendo in particolare richiamarla a sé nel caso in cui il matrimonio sia sterile. Lo scopo primario del matrimonio infatti è nella procreazione e la donna pare avere nella propria fertilità un dono da difendere strenuamente, in ragione del quale non le si consente di 'sprecarlo' in unioni improduttive.¹⁵ Naturalmente la difesa di tale dono si configura al tempo stesso come protezione e come subordinazione della donna nell'ambiente familiare: le decisioni circa la sua presenza in un *oikos* sono tutte demandate al suo *kyrios*.

4. *La trasmissione dell'oikos e la sopravvivenza del cittadino: la successione*

4.1. *La successione intestata e l'anchisteia*

Se il *de cuius* muore lasciando una discendenza diretta legittima, la successione è stabilita con una preferenza ai maschi, che ereditano, anche in regime di proprietà, il ruolo di *kyrios*.¹⁶ Le figlie del *de cuius* non hanno diritti soggettivi sui be-

¹⁴ Cfr. per la condivisione dell'*oikos* tra padre e figlio ad es. Isae. *de Philoct. hered.* [VI] 38.

¹⁵ Così Harrison 1968, 30-352; Just 1989, 67-68, in base soprattutto a Isae. *de Cir. hered.* [VIII] 36; cfr. anche *de Men. hered.* [II] 7; *contra* Wyse 1904, 617.

¹⁶ Se il figlio maschio è minore alla morte del padre, la successione è gestita da tutori (*epitropoi*) che li rappresentano fino al secondo anno successivo al compimento della maggiore età del legittimo erede, che assumeva in quel momento, simultaneamente, lo *status* di *kyrios* dell'*oikos* da un lato e quello di cittadino dall'altro. I rapporti tra eredi e tutori spesso provocavano conflitti di ordine legale relativi alla cattiva gestione del patrimonio familiare, basti pensare ai discorsi di Demostene contro i propri tutori Afobo e Onetore (si

ni familiari in presenza di fratelli, fatta eccezione per la dote, che rappresenta una loro proprietà personale e la loro forma di eredità (sono perciò definite *epiproikoi*); naturalmente possono entrare in possesso della dote solo all'atto del matrimonio.¹⁷ Qualora la figlia fosse unica erede, in assenza dunque di fratelli, assume la qualifica d'*epiklêros*, generalmente tradotto come 'ereditiera'. La sua posizione è decisiva per la perpetuazione dell'*oikos* e perciò delicata: la donna infatti non può ereditare direttamente il ruolo di titolare dell'*oikos*, ma è in condizioni di trasmettere pieni diritti ai suoi figli maschi legittimi.¹⁸ Per mantenere tale linea successoria nell'ambito della cerchia familiare ristretta, l'ereditiera viene assegnata in matrimonio al parente più vicino al *de cuius*, spesso lo zio o il cugino della donna. Se il candidato accetta, l'*epiklêros* non ha modo di sottrarsi al matrimonio.¹⁹

L'intera procedura ad Atene non avviene tuttavia all'interno dell'ambiente domestico, ma è regolata e seguita dagli organismi della *polis*: durante l'assemblea *kyria*, la principale nel calendario politico ateniese, si leggono le *lêxeis* relative alle successioni e alle *epiklêroi*, in modo da evitare il formarsi di *oikoi* vacanti nella titolarità - una minaccia che come vedremo preoccupa molto la *polis*. Chi ritiene di aver diritto ad un'eredità o a maritare un'ereditiera avanza la propria candidatura; nel caso di più richieste si va a giudizio; il processo è istruito dall'arconte eponimo e la sua sentenza stabilisce il destino della donna.²⁰ Si diceva per questo che l'ereditiera era *epidikos*, vale a dire che il suo matrimonio dev'essere stabilito per via legale, attraverso una *epidikasia* ratificata dall'arconte o per via sentenziale dal tribunale in casi di più pretendenti (*diadikasia*). Chi sposa un'ereditiera non diventa per questo titolare dell'*oikos*, ma, come si è visto, ne gestisce le risorse in attesa che i figli generati dal matrimonio raggiungano la maggiore età: solo loro possono dirsi a pieno titolo *kyrioi* e godere dei relativi privilegi.

Se invece il *de cuius* muore senza discendenti diretti e senza aver testato, la legislazione attica utilizza una norma che organizza i successibili in una lista gerar-

tratta delle orazioni XXVII-XXXI). Sulle forme di comproprietà cfr. Biscardi 1956; casi di divisioni parzialmente o totalmente in regime di comproprietà tra fratelli ad es. in Lys. c. *Diog.* [XXXII] 4; Isae. *de Apoll. hered.* [VII] 20.

¹⁷ Cfr. Paoli 1971, 701-2; Foxhall 1989. 25 ss; sul significato di una 'eredità' femminile E-ad. 2003.

¹⁸ Cfr. Isae. fr. 90 Sauppe (= II, 2 Roussel), confermato da *de Arist. hered.* [X] 12 e [Dem.] c. *Steph. II* [XLVI] 20.

¹⁹ Obbligo non condiviso a Gortina dalla *patroiokos*, equivalente cretese dell'*epiklêros*: cfr. Maffi 1987; Davies 2005, 321-22. Ad Atene, dunque, il matrimonio può avvenire o per accordo diretto tra padre della sposa e il futuro genero, ciò che rappresentava il caso più frequente e ordinario, o per sentenza del tribunale, nel caso specifico che si trattasse di un'ereditiera. Il padre poteva assegnare la figlia anche al di fuori della cerchia familiare: il matrimonio poteva essere o no endogamico, senza costrizioni particolari se non eventualmente di carattere sociale. I pretendenti all'ereditiera invece andavano scelti proprio all'interno della parentela, seguendo un preciso ordine gerarchico - benché poi i candidati col diritto poziore non fossero obbligati ad accettare il matrimonio.

²⁰ Arist., *Ath. Pol.* 43, 4; 56, 6; cfr. Harrison 1968, 132-33; Todd 1993, 229.

chica: si tratta della legge sull'*anchisteia*, la parentela allargata. La legge ci è nota da un passo dell'orazione pseudo-demostenica *Contro Macartato*, che stabilisce i confini di tale nozione «fino ai figli dei cugini».²¹ L'elemento forse meno atteso è che vengono tenuti in considerazione tanto i discendenti per parte paterna quanto quelli per parte materna, sia pure con precedenza assoluta per la linea maschile.

Il testo di legge fu promulgato sotto l'anno di Euclide, nel 403/2 a.C., ma parrebbe risalire a Solone.²² L'indirizzo imposto dal legislatore arcaico (siamo all'inizio del VI secolo a.C.) alla sua sistemazione dei criteri di successione dell'*oikos* si muove su direttive che paiono coerenti: il riconoscimento dei diritti di successibilità all'interno dell'*anchisteia* ma anche la definizione rigorosa dei suoi limiti; l'immissione della linea femminile all'interno di tale gruppo parentelare, la disciplina dello stato giuridico della donna nella condizione particolare di ereditiera, con un sottile equilibrio tra diritti ad accedere alla successione e limiti alla capacità giuridica di disporre dei beni oggetti di successione - la cui piena proprietà essa formalmente può solo trasmettere ai suoi figli, ma che sono definiti, fino alla maggiore età di questi, beni di sua pertinenza, sia pure temporaneamente. La *polis* così interviene a regolare formalmente i criteri e la gerarchia da seguire in casi di successione diversi da quella di più ovvia soluzione, vale a dire in presenza di discendenti diretti maschi. È tuttavia significativo che Aristotele, nella *Costituzione degli Ateniesi*, definisca le leggi soloniane su *klêroi* ed *epiklêroi* talmente oscure da causare inevitabilmente contestazioni, con la conseguenza che, nel tempo, furono i tribunali popolari a decidere sulle questioni pubbliche e private (*ta koina kai ta idia*).²³ Aristotele riporta in seguito l'opinione di quanti ritenevano che Solone avesse di proposito redatto leggi oscure, per dare potere al *dêmos* in virtù della sovranità che esercita sulle sentenze, attribuendo dunque uno scopo politico alla forma in cui furono disciplinati tali rapporti interni all'*oikos*. Il filosofo prende le distanze da tali posizioni, sottolineando come la litigiosità su tali eventi si sia manifestata progressivamente, fornendo un'interessante chiave di lettura dell'evoluzione storica dei rapporti tra *oikos* e *polis* dall'autogestione degli ambiti familiari alla disciplina normativa della *polis* alla dialettica processuale che ne deriva, con tutte le implicazioni su un piano politico e sociale che essa portava con sé. Non va dimenticato che poche righe prima lo stesso Aristotele indica il ricorso al tribunale popolare come una dei tre provvedimenti più democratici di Solone: «infatti il popolo, se è padrone del voto, diventa padrone della costituzione». Inserire le contese sugli assetti privati dell'*oikos* all'interno delle materie da dirimere in tribunale, con le caratteristiche procedurali dei processi ateniesi, significava sot-

²¹ [Dem.], *c. Macart.* [XLIII] 51. Cfr. la ricostruzione complessiva della legge in Paoli 1976, 323 ss.

²² Così sembra indicare una parafrasi aristofanea (*Aves* 1649-50, 1660-63) e la centralità riconosciuta nell'opera legislativa di Solone alle successioni e in particolare al ruolo dell'*epiklêros*, Arist. *Ath. Pol.* 9, 2; su un successivo fraintendimento del *nomos* soloniano relativo all'ereditiera in Plut., *Sol.* 20, 2-3 cfr. Piccirilli 1977, 224-26.

²³ Arist., *Ath. Pol.* 9, 2.

toporre a una sorta di vigilanza collettiva – e non solo affidata ai magistrati quali l'arconte – i momenti conflittuali che potessero verificarsi all'interno del gruppo domestico.

4.2. *Il testamento*

A Solone si deve certamente l'introduzione della facoltà del *de cuius* di disporre per via testamentaria la propria successione. Se l'*anchisteia* era stata stabilita anche per porre un limite alla possibilità del gruppo familiare esteso di intervenire indiscriminatamente nella vita di un singolo *oikos*, il testamento introduce il principio che solo il *kyrios* abbia il diritto di disporre della sua continuazione. Plutarco, che riporta la disposizione soloniana nella sua biografia del legislatore, la riassume nei seguenti termini:²⁴ «[Solone] acquistò reputazione anche per la legge sui testamenti. Prima infatti non era lecito testare, ma i beni (*ta chrêmata*) e l'organizzazione domestica (l'*oikos*) dovevano restare nell'ambito della famiglia (*en têi genei*) del morto; egli invece, permettendo di dare i propri beni a chiunque si voglia, in assenza di figli, valutò l'amicizia più della parentela e l'affetto più dei vincoli naturali, e rese i beni proprietà dei possessori.»

Il biografo sottolinea come la disposizione sottragga il destino di un *oikos* dal controllo del gruppo gentilizio di appartenenza del *de cuius*, riconoscendogli un diritto sovrano e individuale nella disposizione della sua successione. L'endiadi *chrêmata kai oikon* oggetto della disposizione testamentaria conferma come l'*oikos* dovesse considerarsi anche in questo caso nella sua interezza, come un'unità che il testatore non deve disperdere e di fronte al quale non può venir meno ai suoi obblighi rispetto a tutti i componenti. Plutarco sottolinea inoltre come la legge soloniana rafforzasse il diritto di chi detiene il possesso dei beni in qualità di titolare di un *oikos*: i *chrêmata* diventano *ktêmata*, beni di cui disporre più ampiamente e pienamente. Tali beni continuano ad appartenere all'*oikos* nel suo complesso e a caratterizzarlo, ma cessano di essere parte della più ampia cerchia gentilizia, che non ha più alcun potere su di essi. È possibile che Plutarco applichi qui una terminologia nella distinzione tra valore d'uso e valore di scambio dei beni anacronistica per l'età di Solone: ma egli coglie comunque il senso della conseguenza più rilevante che l'istituto testamentario introduceva nei rapporti familiari ateniesi.

Il testamento dispone non solo dell'aspetto patrimoniale, ma dell'intera organizzazione dell'*oikos*: tutto ciò che era sottoposta alla 'signoria' del *kyrios*. Designare tale successore per via testamentaria significa evidentemente sceglierlo all'esterno del proprio *oikos*.²⁵ Ma tale scelta deve rispettare il principio base dell'unità dell'*oikos*, che si trasferisce, *nel suo insieme*, sotto la podestà del nuovo

²⁴ Plut., *Sol.* 21, 3.

²⁵ In caso contrario, se cioè il *de cuius* aveva figli maschi legittimi, egli poteva solo lasciare disposizioni circa i singoli elementi dell'*oikos*: l'atto si esprimeva in greco con il verbo *episkêptein*, cfr. Sammartí-Boncompagni 1956; Paoli 1971, 703.

titolare - chiamato eventualmente a sposare la figlia del *de cuius*. Naturalmente, il diritto a testare è consentito al solo *kyrios* e rientra quindi tra le prerogative riservate ai cittadini nel pieno possesso dei propri titoli, confermando l'ideantità tra *kyrios* e *politês*.

Inevitabilmente, anche il testamento suscita continui motivi di conflitto legale, soprattutto da parte di chi, primo nei ranghi dell'*anchisteia*, venisse estromesso a favore di un estraneo alla parentela. L'introduzione del testamento fu un indubbio progresso del diritto attico, che sanciva l'indipendenza della singola unità domestica e del suo titolare rispetto al gruppo gentilizio d'appartenenza - una delle 'liberazioni' operate da Solone.²⁶ La sua applicazione fu tuttavia assai meno lineare. Da un lato, le clausole restrittive imposte da Solone a tale facoltà e riassunte nel testo della *Contro Stefano* pseudo-demostenica (presenza di figli maschi legittimi, incapacità dovuta a vecchiaia, droghe, malattia, plagio da parte di una donna, costrizione o sequestro)²⁷ fornivano buoni appigli per chi volesse impugnare il testamento; inoltre gli strumenti per certificare l'autenticità delle disposizioni e la reale volontà del testatore erano tutt'altro che adeguati, né riuscirono a svilupparsi in maniera sufficientemente affidabile. I tribunali ateniesi nella prassi dimostrano una certa diffidenza contro i testamenti, in particolare quelli scritti. In parte per l'insufficienza di strumenti di cui si è detto. In parte tuttavia anche per una più generale preferenza che le giurie popolari sembrano accordare alla consuetudine di succedere per diritto di sangue (*kata genos* o *kat'anchisteian*) rispetto alla disposizione sancita dal testamento (*kata dosin* o *kata diathêkas*). La comunicazione oratoria nel processo pare aver gioco facile nell'elaborare un'argomentazione ricorrente a favore del primo tipo. Nell'orazione *Sulla successione di Nicostrato*, ad esempio, Iseo afferma che «per i testamenti, dovete fidarvi dei testimoni; che possono ingannarvi - altrimenti non esisterebbe il reato di falsa testimonianza -; quanto al grado di parentela invece vi fidate di voi stessi, perché le rivendicazioni dei congiunti hanno luogo in base alle leggi che proprio voi avete stabilito».²⁸ Un diritto sancito dalla *polis* può trovare una forte limitazione nell'atteggiamento che i supremi giudici - i cittadini - di quella stessa *polis* nutrono verso di essa e la sua applicazione. È un segno di quanto l'attività legislativa chiamata a regolamentare le vicende dell'*oikos*, anche se capace di evolversi per adeguarsi alle trasformazioni della società ateniese, per la sua efficacia concreta si rimette comunque al giudizio

²⁶ Aristotele, *Pol.* 1309 a20-25 suggeriva come nelle oligarchie la successione fosse regolata sempre per diritto di sangue e non per disposizione testamentaria; il principio sancito dalla democrazia della libertà di testare, che indicava anche la libertà dell'individuo di disporre dei suoi beni, trovava resistenze di carattere 'ideologico' per l'attacco alle prerogative del gruppo familiare allargato, e alimentava una forte litigiosità intorno all'atto. Non è un caso che proprio le clausole restrittive furono abolite dai Trenta Tiranni in quanto pretesto per l'azione dei sicofanti, Arist., *Ath. Pol.* 35, 2.

²⁷ [Dem.], *c. Steph.* II [XLVI] 14.

²⁸ Isae. *de Nicostr. hered.* [IV] 17; sull'atteggiamento degli Ateniesi verso i testamenti cfr. Asheri 1963, 10; Thompson 1981; Rubinstein 1993, 74-75.

della collettività impersonificata dai giudici, che possono anche mostrare sentimenti più cauti o diffidenti rispetto ai principi enunciati dalla legge. Certo, l'oratore nel caso citato fa leva su una semplificazione per guadagnare a sé i giurati: determinare il grado di parentela è operazione meno complessa che certificare l'autenticità di disposizioni testamentarie. Per quanto egli non si spinga a mettere in discussione l'istituto testamentario nel suo complesso – né evidentemente potrebbe –, resta tuttavia singolare come esponga su un piano generale il limite nell'attendibilità complessiva delle procedure che certificano l'atto, con una dichiarazione che si allontana dalla singola fattispecie delle disposizioni in giudicato. Visti i frequenti ricorsi nei tribunali ateniesi a una topica che contrappone i diritti di sangue a poco edificanti interessi personali che si esprimerebbero attraverso la presentazione di testamenti e la possibile manipolazione delle volontà del testatore, pare chiaro che tali argomenti dovessero trovare un certo riscontro nell'uditorio.²⁹ Non si deve tuttavia neppure sopravvalutare tale atteggiamento fino a negare qualunque efficacia al testamento, quanto segnalare come per il suo accoglimento si richiedessero una serie di condizioni di natura insieme giuridica e sociale.

La formulazione di un diritto che riconosce la libertà individuale di disporre dei propri beni e del proprio *oikos*, certo coerente con l'evoluzione della società e l'affermazione dell'ideologia democratica, si trova dunque a fare i conti con forme di tradizionalismo e cautele che, in particolare rispetto alla gestione degli *oikoi*, si mostrano particolarmente resistenti e pronte a riemergere. La *polis* riconosce in definitiva un diritto astratto, ed è un risultato di enorme importanza, ma la sua applicazione risulta subordinata, in caso di contenzioso, all'accoglienza di istanze non solo prettamente giuridiche da parte degli organi giudicanti. La procedura processuale attica e la composizione delle sue giurie incide in maniera decisiva sull'effettiva efficacia di questa disposizione legale fondamentale nella giurisdizione sull'*oikos*.

4.3. L'adozione

La terza modalità per designare il successore all'interno dell'*oikos* è rappresentata dall'adozione, anch'essa percorribile, come apparirà ormai chiaro, solo in assenza di eredi maschi legittimi. In caso di adozione *inter vivos*, non sussistono particolari problemi di possibili contestazioni, a patto che l'adottante abbia fatto in tempo a presentare alla fratria e a registrare nel proprio demo l'adottato. Se la procedura si verifica attraverso disposizioni testamentarie, vale quanto detto sopra circa i limiti d'applicazione di tale istituto.³⁰ Il caso più sorprendente invece riguarda la cosid-

²⁹ Cfr. Ferrucci 1998, 211-18.

³⁰ Cfr. per il rapporto tra testamento e adozione Gernet 1955, 122; Harrison 1968, 14; Piccirilli 1977, 232-33; Avramovic 1997, 165-68. L'idea che l'adozione testamentaria si configurasse come negozio giuridico unilaterale da parte dell'adottante è stata recentemente

detta adozione postuma, che si verificava allorché nell'*oikos* non si avesse alcuno titolare a succedere a un *kyrios* morto senza fare testamento. In tal caso, di fronte al rischio d'estinzione dell'*oikos*, la *polis* interviene direttamente attraverso l'arconte, investito di una qualche autorità per scongiurare l'estinzione dell'*oikos*, ovvero per proteggere quanto al suo interno si trovava privo di un rappresentante legale e perciò esposto a potenziali violenze o soprusi.³¹ Sia per la testamentaria che per la postuma, l'adozione può perfezionarsi solo dopo sentenza di conferma da parte della *polis* attraverso *epidikasia*, come nel caso dell'*epiklêros*. L'adozione postuma è sintomo di quanto la *polis* si muovesse per evitare l'estinzione di ogni singolo *oikos*, la cui sopravvivenza si presenta come una garanzia di continuità e salvaguardia della condizione del cittadino e delle tutele di quanto, cose e persone, ricadeva sotto la sua personale giurisdizione.³²

5. La tutela dell'*oikos*: proprietà e possesso

Quando un arconte entrava in carica ad Atene, un araldo proclamava per lui che ognuno avrebbe mantenuto fino alla fine del suo arcontato la proprietà di quanto possedeva al momento dell'entrata in carica.³³ La formulazione utilizzata per indicare la proprietà era una coppia di verbi, *echein kai kratein*, indicanti letteralmente "possedere e avere il potere"; come ha indicato Domenico Musti, si tratta di un'espressione che indica «un "possedere" all'apice della legittimità».³⁴ Non sarebbe corretto probabilmente attribuire ai due verbi la distinzione tra possesso e proprietà, una distinzione che la mentalità giuridica attica non ha mai formulato. Ne consegue che ad Atene il diritto di proprietà è sempre necessariamente relativo: si applica al detentore finché qualcuno non possa dimostrare un diritto più

messa in discussione, mi sembra con buoni argomenti, da Rubinstein 1993, 46 ss, che rileva come le differenze tra i diversi istituti d'adozione siano più procedurali che sostanziali.

³¹ Isae. *de Apoll. hered.* [VII] 30: «non solo in privato si regolano questi affari [la propria successione], ma anche pubblicamente la comunità della *polis* amministra in tal modo queste vicende: infatti per legge spetta all'arconte prendersi cura degli *oikoi* al fine di evitare che si estinguano». Pensano ad un intervento diretto alla salvaguardia della successione fino a nomina del nuovo titolare Wyse 1904, 76; Asheri 1960, 11; Harrison 1968, 92, *contra* Beauchet 1897, III 571; Brindesi 1961, 50, che ritenevano che l'arconte potesse indicare il successore e prendesse *ad interim* su di sé la titolarità dell'*oikos*. Rubinstein 1993, 105ss, conclude che l'adozione postuma fosse più un obbligo morale che un dovere legale, seguita in parte da Avramovic 1997, 164-65. Che tuttavia la *polis* intervenisse in qualche forma è confermato anche da altri passi di oratori: [Dem.], *c. Macart.* [XLIII] 13; *c. Leoc.* [XLIV] 19; Isae. *de Arist. hered.* [XI] 49.

³² Sul tema dell'*eremos oikos* cfr. Asheri 1960.

³³ Arist., *Ath. Pol.* 56, 2.

³⁴ Musti 1995, 13

forte.³⁵ Per quel che riguarda in particolare i beni che noi definiamo immobili e che il greco indica più concretamente come terra e case, solo il cittadino poteva esserne proprietario, in quanto componenti del suo *oikos*: ne erano esclusi stranieri, meteci e schiavi. Il suo diritto di proprietà di tali beni tuttavia non poggiava su un'affermazione assoluta di tale diritto, come si è detto: era perciò di fatto sempre possibile che un altro cittadino rivendicasse il suo maggior diritto su quei beni. Le forme di tutela che il diritto attico prevedeva in tali casi delegavano alle parti in causa di assumere direttamente l'iniziativa di proteggere o ristabilire il proprio diritto, talora imponendo che l'azione fosse preceduta da una sentenza che garantiva del riconosciuto diritto della parte. Altrimenti l'attribuzione di tale diritto, per proprietà che diversi pretendenti rivendichino come proprie, viene stabilita attraverso un giudizio del tribunale (*diadikasia*)³⁶ che non afferma, di nuovo, un diritto assoluto ma si limita ad indicare quale tra i pretendenti presenti il titolo ritenuto più forte - senza escludere che un altro possa in futuro presentarne uno ancor forzioso. Diverse azioni giudiziarie possono essere esperite per proteggere il proprio diritto; è tuttavia notevole come, al di là della dichiarazione sulla protezione delle proprietà che l'arconte solennemente proclama, la *polis* di fatto si mostri complessivamente poco attiva nel definire la portata e la certezza di tali diritti, limitandosi a giudicare le posizioni delle parti quando le dispute tra cittadini sono ormai deflagrate.³⁷

Il *kyrios* comunque è in generale il soggetto al quale compete il *kratein*, la forma legittima della proprietà, al di là di singole contestazioni, e la sovranità nella gestione dei beni posseduti. Vale la pena sottolineare come nella sfera 'privata' si ritrovino i termini che definiscono la sovranità delle azioni del potere a livello politico: nella stessa definizione di democrazia, è il *dêmos a kratein*, ad avere il potere - nel senso di governare. Aristotele è esplicito nei termini che utilizza: ad Atene il *dêmos* è *kyrios*, sovrano, perché è *ho kratôn*, ha il potere, comanda e governa, legittimamente beninteso.³⁸ Questa risonanza di termini tra sfera pubblica e sfera privata si manifesta nella democrazia con particolare complessità: non sarebbe corretto trarne la conclusione di una costruzione speculare tra *polis* e *oikos*, quanto piuttosto di una coerenza nell'elaborazione di nozioni giuridiche che assegnano nell'uno e nell'altro campo una prerogativa legittima di comando. Pare chiaro comunque che sia la sfera pubblica ad impadronirsi, certo elaborandoli in un processo di lunga durata, di caratteri della gestione collettiva che appartengono alla sfera privata, naturalmente con un 'salto di qualità' rispetto ai loro impieghi originari: *oikein* e *dioikein*, entrambi chiaramente derivati dalla stessa radice di *oikos*, indicano il governare, l'amministrare in ambito politico. Ma ciò non significa

³⁵ Cfr. Paoli 1966, 322; Cantarella 1967, 100.

³⁶ Cfr. per Harrison 1968, 214-17; Biscardi 1982, 199-205; Todd 1993, 119-22; Avramovic 1997, 225-27; Maffi 1997, 17 ss.

³⁷ Per una rassegna degli strumenti processuali applicabili a dispute di proprietà cfr. Maffi 2005, 262-66.

³⁸ Arist., *Ath. Pol.* 41, 2.

che la *polis*, costituendo un'autorità che sottopone a regola e giudizio gli *oikoi* che la compongono, invada il campo di pertinenza della sfera privata, fagotitandolo al proprio interno: al contrario, la realtà composita della *polis* greca, e di quella dell'Atene classica in particolare, vive proprio sulla continua ridefinizione degli equilibri tra le due sfere.

6. *Pubblico, privato e individuale nella polis ateniese*

Possiamo tentare qualche conclusione, iniziando con un ritorno a Aristotele. Se in apertura della *Politica* si riconosce la *polis* composta nella sua unità ultima di case, nel senso che abbiamo cercato fin qui di delineare, nel libro III si presenterà come suo elemento essenziale e componente nucleare il cittadino. Non c'è una vera contraddizione in questo: su un piano strettamente politico è anzi evidente che alla base della *polis* ci sia il *politês*, mentre, in una prospettiva sociale, assume rilevanza come soggetto pienamente definito la struttura articolata dell'*oikos*: la società greca comprende e riconosce al suo interno molte figure escluse dal godimento del pieno *status* civico ma tuttavia parte integrante della collettività. Inoltre, come si è cercato di suggerire, anche su un piano legislativo non pare discutibile che la *polis* riconoscesse l'unità dell'*oikos* e la sua sopravvivenza come una questione di interesse pubblico, meritevole di legislazione appropriata. Il privato ateniese si presenta cioè come formato da un'endiadi, la famiglia/*oikos* e l'individuo/*politês*: connessi insieme da un'inscindibile legame – perché il *politês* non può che essere anche *kyrios* – ma sempre più chiaramente distinti.³⁹

L'incapacità di fronte alla *polis* non significa *tout court* assenza di fronte alla legge. Al contrario, i diritti greci si muovono tra queste due sfere, alla ricerca di un equilibrio più che dell'imposizione di un modello univoco. Ciò vale in particolare per il diritto attico, essendo Atene la città più dinamica e perciò inquieta nella definizione del suo corpo sociale, che si differenzia, si articola e si trasforma conti-

³⁹ In tal senso va forse limitata l'affermazione di Mac Dowell 1989, 21, in uno studio peraltro di grande valore, che il diritto attico riconoscesse diritti non delle famiglie, ma degli individui. Non perché in sé l'affermazione non sia corretta, ma perché va integrata con la precisazione che alcuni di quegli individui cui la *polis* garantisce e tutela i diritti sono oggetto di legislazione proprio *in quanto* appartenenti alla struttura domestica. Il caso dell'*epiklêros* lo mostra chiaramente: essa ha una tutela specifica che non le è concessa in quanto persona, ma in quanto svolge una funzione all'interno della successione dell'*oikos*; non è un diritto acquisito universalmente, perché le donne non in quella condizione non ne beneficiano. Va aggiunto che, nel tempo, il diritto attico sviluppò altre forme di regolamentazione per soggetti inizialmente esclusi dal godimento di diritti – ad esempio, gli schiavi commercianti e i banchieri: la legislazione ateniese ha un carattere pluralistico che affianca al diritto 'familiare' altre branche del diritto, senza che ciò venisse sentito come contraddittorio – e senza giungere ad una sistemazione complessiva delle diverse sfere d'azione legislativa; cfr. Paoli 1961.

nuamente, modificandosi molto più rapidamente e profondamente rispetto agli strumenti legislativi. Ma possiamo domandarci se, in ultima analisi, esistesse una reale volontà di adeguare tali strumenti, o se il rimandare le scelte, l'interpretazione e la decisione dei singoli casi prima a un accordo tra le parti attraverso arbitrato e altrimenti alla volontà di una giuria popolare non debba considerarsi il *medium* caratteristico del rapporto tra *oikos* e *polis*.

L'*oikos* costituisce il fondamento della città e la più antica forma di organizzazione della comunità privata che al suo interno viveva. Le leggi che ne regolano i momenti vitali, come abbiamo visto, tendono a garantirne per quanto possibile la sopravvivenza, con un impegno attivo degli organismi della *polis* a tal fine, ma al contempo si intromettono molto discretamente in singoli conflitti, la cui risoluzione è lasciata o a un accordo tra le parti o alla sentenza di un tribunale. C'è tuttavia un elemento che resta storicamente centrale quando ci avviciniamo alla legislazione attica relativa all'*oikos*: la distanza che si coglie in modo sempre più chiaro, nel V e soprattutto nel IV secolo, tra aspettative della collettività rispetto alla conduzione degli *oikoi* e concreta prassi. Quasi tutte le orazioni giudiziarie che presentano cause relative a questioni interne all'*oikos*, in particolare le cause successorie, introducono il tema, certo topico ma non per questo meno significativo, del buon e del cattivo cittadino con cui tratteggiare gli atteggiamenti delle parti in causa. Si tratta, certo, di rappresentazioni, che tuttavia dovevano rimandare ad aspettative sentite come attuali nell'uditorio. Dal *kyrios* ci si aspetta che amministri l'*oikos* nel rispetto dei suoi obblighi interni, soddisfacendo al contempo i suoi doveri verso la collettività, attraverso liturgie adeguate, rispetto delle norme e dei comportamenti sociali, ossequio ai culti della città e a quelli familiari. Ci si aspetta che mantenga la sua proprietà 'visibile' (*phanera*), perché la collettività sappia di poter contare sul suo contributo e che quel contributo venga corrisposto secondo un principio equo in ragione delle sue possibilità. Il modo più rassicurante perché ciò accada è mantenere le proprietà in beni facilmente identificabili, terre e case in primo luogo. Ma l'economia ateniese e la forte mobilità sociale erodono il quadro ideale di questo *oikos* modello: sempre più frequenti sono i patrimoni che presentano pochi beni immobili, le attività finanziarie e bancarie si diffondono, i beni circolano, talvolta alla luce del sole, spesso nell'ombra. Le ricchezze sono tenute sempre più di frequente 'invisibili' (*aphanê*), perché la segretezza conviene agli affari, ma anche perché conviene sottrarsi ad obblighi che distolgano dai propri interessi privati (in greco, non a caso, *oikeia*). Non interessa qui scoprire nei singoli casi se tali rappresentazioni siano più o meno aderenti agli individui cui sono applicate. Quel che pare più sorprendente è che, ad esempio, non risulti alcuna norma giuridica che sancisca che rendere i propri beni invisibili sia esplicitamente un reato e anzi in almeno tre occorrenze la presenza di tali beni è tranquillamente ammessa dalla parte, quando essa non sia oggetto di un attacco polemico agli avversari ma più semplicemente la descrizione di uno stato di fatto.⁴⁰ Nascondere le proprie sostanze può rispondere a bisogni di natura differente: può

⁴⁰ Cfr. Lys. c. *Diog.* [32] 4; Isocr., *Trap.* [XVII] 7; Isae. fr. 66 Sauppe (= VIII Roussel).

ledere interessi della collettività, quando si eludano i propri obblighi, o del singolo *oikos*, che non è colpa meno grave agli occhi degli Ateniesi, quando il patrimonio associato ad un *oikos* sia in tal modo sottratto al controllo e all'attribuzione del suo legittimo titolare. Ma nessuna legge imponeva ai cittadini ateniesi di mantenere per questo visibili i propri beni: è semmai un obbligo di tipo morale ad agire, o la considerazione che il proprio prestigio potrebbe risentire di una tale accusa. La società ateniese ha creato le premesse per l'apparizione e la diffusione di tipologie troppo variegata di ricchezza e forme troppo differenziate di proprietà patrimoniali perché l'adesione a quel modello ideale di *oikos* da 'buon cittadino' potesse essere davvero seguito. Né, e questo mi pare la questione più rilevante, la *polis* cerca di imporlo in alcun modo.

Chi vede il rapporto tra la sfera pubblica e quella privata in termini principalmente conflittuali,⁴¹ tra un pubblico che tenta di invadere e controllare la vita degli *oikoi* e un privato che elabora strategie di elusione dagli obblighi crescenti richiesti dalla collettività, non coglie forse il gioco più complesso della relazione, nella quale il rispetto di valori diffusi e gli obblighi di carattere morale e sociale interagiscono con la sfera più propriamente giuridica nel senso di un'integrazione tra i due ambiti assai più solidale e meno banale di quanto comunemente ammesso.⁴²

Bibliografia

Asheri 1960 = D. Asheri, *L'oikos eremos nel diritto successorio ateniese*, «Arch. Giur.» 28, 7-14.

Asheri 1963 = D. Asheri, *Laws of Inheritance, Distribution of Land and Political Constitutions in Ancient Greece*, «Historia» 12, 1-21.

Avramovic 1997 = S. Avramovic, *Iseo e il diritto attico*, Napoli.

Beauchet 1897 = L. Beauchet, *Histoire du droit privé de la république athénienne*, I-IV, Paris.

Biscardi 1956 = A. Biscardi, *Sul regime di comproprietà nel diritto attico*, in *Studi in onore di U.E.Paoli*, Firenze, 105-43.

Biscardi 1982 = A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Varese.

Brindesi 1961 = F. Brindesi, *La famiglia attica*, Milano.

Cantarella 1967 = E. Cantarella, *Proprietà (diritto greco)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIV, Torino, 99-110.

Carlier 1996 = P. Carlier, *La regalità: beni d'uso e beni di prestigio*, in *I Greci. Storia cultura arte società*, a cura di S. Settis, II, 1, Torino, 255-294.

⁴¹ In particolare, si vedano gli studi così influenti negli studi moderni di Humphreys 1979, 334 ss; 1983, 1-32.

⁴² Cfr. in generale sui rapporti tra pubblica e privato e sulla capacità di questo rapporto di rispondere in maniera articolata ai nuovi bisogni del privato familiare e insieme dell'individualità del cittadino astratto, vero protagonista della democrazia, Musti 1985, 132-33; 1995, 144 ss.

- Cox 1998 = C.A. Cox, *Household Interests. Property, Marriage Strategies, and Family Dynamics in Ancient Athens*, Princeton.
- Davies 1996 = J.K. Davies, *Strutture e suddivisioni delle poleis arcaiche. Le ripartizioni minori*, in *I Greci. Storia cultura arte società*, a cura di S. Settis, II, 1, Torino, 599-652.
- Davies 2005 = J.K. Davies, *The Gortyn Laws*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, ed. M. Gagarin-D. Cohen, Cambridge, 305-27.
- Erdmann 1934 = W. Erdmann, *Die Ehe im alten Griechenland*, München.
- Faraguna 1994 = M. Faraguna, *Alle origini dell'oikonomia: dall'Anonimo di Giamblico ad Aristotele*, in «Rend. Acc. Linc.» s. 9, v. 5, 551-89.
- Ferrucci 1998 = S. Ferrucci, *L'Atene di Iseo*, Pisa.
- Finley 1951 = M.I. Finley, *Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 B.C.*, New Brunswick.
- Fouquet de Coulanges 1874 = N.D. Fustel de Coulanges, *La cité antique. Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome*, Paris.
- Foxhall 1989 = L. Foxhall, *Household, Gender, and Property in Classical Athens*, «CQ» 39, 22-44.
- Foxhall 2003 = L. Foxhall, *Female Inheritance in Athenian Law*, in *Women and Property*, ed. D. Lyons - R. Westbrook, Center for Hellenic Studies - Harvard University (pubblicazione on-line: http://www.chs.harvard.edu/_/File/_/women_property_foxhall.pdf).
- Gernet 1955 = L. Gernet, *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris.
- Gould 1980 = J. Gould, *Law, Custom and Myth: Aspects of the Social Position of Women in Classical Athens*, «JHS» 100, 38-59.
- Harrison 1968 = A.R.W. Harrison, *The Law of Athens, I: The Family and the Property*, Oxford.
- Hodkinson 2000 = S. Hodkinson, *Property and Wealth in Classical Sparta*, London.
- Humphreys 1979 = S.C. Humphreys, *Saggi antropologici sulla Grecia antica*, Bologna.
- Humphreys 1983 = S.C. Humphreys, *The Family, Women and Death*, London.
- Just 1989 = R. Just, *Women in Athenian Law and Life*, London-New York.
- Lacey 1968 = W.K. Lacey, *The Family in Classical Greece*, Ithaca.
- Lambert 1993 = S.D. Lambert, *The Phratries of Attica*, Ann Arbor.
- Laurenti 1989 = *Aristotele, Opere, IX: Politica, Trattato sull'economia*, traduzione di R. Laurenti, Roma-Bari.
- Mac Dowell 1989 = D.M. MacDowell, *The oikos in Athenian Law*, «CQ» 39, 10-21.
- Maffi 1997 = A. Maffi, *Forme della proprietà*, in *I Greci. Storia cultura arte società*, a cura di S. Settis, II, 2, Torino, 345-68.
- Maffi 2005 = A. Maffi, *Family and Property Law*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, ed. M. Gagarin-D. Cohen, Cambridge, 254-66.
- Musti 1981 = D. Musti, *L'economia in Grecia*, Roma-Bari.

- Musti 1985 = D. Musti, *Pubblico e privato nella democrazia periclea*, «QUCC» n.s. 20 (49), 128-38.
- Musti 1995 = D. Musti, *Demokratía. Origini di un'idea*, Roma-Bari.
- Natali 1988 = *Senofonte, L'amministrazione della casa (Economico)*, a cura di C. Natali, Venezia.
- Paoli 1930 = U.E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze.
- Paoli 1961 = U.E. Paoli, *Famiglia (diritto attico)* in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Torino, 35-42.
- Paoli 1966 = U.E. Paoli, *Possesso (diritto greco)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII, Torino, 322-23.
- Paoli 1971 = U.E. Paoli, *Successioni (diritto greco)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVIII, Torino, 701-704.
- Paoli 1976 = U.E. Paoli, *Altri studi di diritto attico*, Milano.
- Patterson 1991 = C.B. Patterson, *Marriage and the Married Woman in Athenian Law*, in *Women's History and Ancient History*, a cura di S.B. Pomeroy, Chapel Hill-London.
- Patterson 1998 = C.B. Patterson, *The Family in Greek History*, Cambridge (Mass.).
- Piccirilli 1977 = *Plutarco, La vita di Solone*, a cura di M. Manfredini e L. Piccirilli, Milano.
- Pomeroy 1994 = S.B. Pomeroy, *Xenophon, Oeconomicus, a Social and Historical Commentary*, Oxford.
- Pomeroy 1997 = S.B. Pomeroy, *Families in Classical and Hellenistic Greece. Representations and Realities*, Oxford.
- Rubinstein 1993 = L. Rubinstein, *Adoption in IVth Century Athens*, Copenhagen.
- Sammartí-Boncompagni 1956 = F. Sammartí-Boncompagni, *Episkeptein y diatithestai*, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze, 629-42.
- Thompson 1981 = W.E. Thompson, *Athenian Attitude toward Wills*, «Prudentia» 13, 13-25.
- Todd 1993 = S. Todd, *The Shape of Athenian Law*, Oxford.
- Van Buren 1937 = A.W. van Buren, *Oikos* in *RE*, XVII 2, 2119-23.
- Vérilhac-Vial 1998 = A.M. Vérilhac - C. Vial, *Le mariage grec du VIe siècle à l'époque d'Auguste*, Paris.
- Wyse 1904 = W. Wyse, *The Speeches of Isaeus with Critical and Explanatory Notes*, London [rist. anast. New York 1979].

